Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 7 agosto 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 luglio 1970, n. **568.**

Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I tartufi destinati al consumo devono appartenere ad uno dei seguenti generi e specie, rimanendo vietato il commercio di qualsiasi altro tipo:

1) *Tuber melanosporum Vitt.* — Detto volgarmente tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto;

2) *Tuber magnatum Pico.* — Detto volgarmente tartufo bianco del Piemonte o di Alba, e tartufo bianco di Acqualagna;

3) *Tuber brumale Vitt.* — Detto volgarmente tartufo nero d'inverno o trifola nera;

4) *Tuber melanosporum var. moschatum De Ferry.* — Detto volgarmente tartufo moscato;

5) *Tuber aestivum Vitt.* — Detto volgarmente tartufo d'estate o Scorzone;

6) *Tuber mesentericum Vitt.* — Detto volgarmente tartufo nero ordinario o tartufo di Bagnoli;

7) *Terfezia leonis.*

Le caratteristiche botaniche ed organolettiche delle sette specie commerciabili sopra indicate sono riportate nell'Allegato n. 1 che fa parte integrante della presente legge.

Art. 2.

L'esame per l'accertamento della specie può essere fatto a vista in base alle caratteristiche illustrate nello allegato n. 1, e in caso di dubbio o di contestazione con esame al microscopio delle spore.

Art. 3.

La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti, ma il proprietario del terreno può riservarsela, con la semplice apposizione di cartelli o tabelle, esenti da qualsiasi tassa e imposta, posti ad almeno 3 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale che essi siano visibili da ogni punto di accesso, e che da ogni cartello sia visibile il precedente e il successivo, con la scritta a stampatello bene visibile da terra « Raccolta di tartufi riservata ».

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332.

Art. 4.

I titolari di aziende agricole e forestali: proprietari, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri e coloni possono costituire consorzi volontari per la ricerca e la vendita dei tartufi.

Nella superficie rappresentata dai fondi in conduzione da parte dei soci del consorzio di cui al comma precedente, la ricerca e la raccolta dei tartufi è riservata ai soci del consorzio stesso, nonchè ai membri delle rispettive famiglie. Detta superficie deve essere delimitata secondo le modalità indicate dal precedente articolo.

Art. 5.

I consorzi costituiti a norma del precedente articolo che perseguono anche i seguenti scopi:

a) sorveglianza per la disciplina della raccolta e per l'osservanza delle norme della presente legge;

b) cernita, classificazione, preparazione del prodotto allo scopo di presentarlo al mercato nelle condizioni richieste dalla presente legge;

c) conservazione e commercializzazione del prodotto;

d) tutela e incremento della coltura del prodotto;

possono usufruire dei contributi e dei mutui previsti dalla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e sue successive modifiche ed integrazioni e dalle leggi per i territori montani.

Art. 6.

Per praticare la raccolta dei tartufi, i raccoglitori dovranno essere muniti di un'autorizzazione scritta, esente da oneri fiscali, rilasciata dall'ispettorato compartimentale delle foreste o, in sua assenza, dall'ispettorato agrario della provincia di residenza del richiedente.

La ricerca deve essere effettuata solo con l'ausilio del cane o del maiale.

Le buche aperte per l'estrazione dei tartufi dovranno essere subito dopo riempite con la terra prima estratta, e il terreno regolarmente conguagliato.

Art. 7.

I tartufi freschi, per essere posti in vendita al consumatore, devono essere distinti per specie e varietà, ben maturi e sani, liberi da corpi estranei e impurità.

I tartufi interi devono essere tenuti separati dai tartufi spezzati.

I « pezzi » e il « tritume » di tartufo devono essere venduti separatamente, senza terra e materie estranee, distinti per specie e varietà.

Per i « pezzi » e il « tritume » di tartufo è però tollerata la presenza di altre specie commestibili, fra quelle ammesse al commercio, fino a un massimo del 3 per cento per i « pezzi », e dell'8 per cento per il « tritume ».

Sono considerati « pezzi » le porzioni di tartufo di dimensione superiore a cm. 0,5 e « tritume » quelle di dimensione inferiore.

Sui tartufi freschi interi, in pezzi o in tritume, esposti al pubblico per la vendita, deve essere indicato, su apposito cartoncino a stampa, il nome latino e italiano di ciascuna specie e varietà, secondo la denominazione ufficiale riportata nell'articolo 1.

La denominazione di origine geografica, come riportata all'articolo 1 per alcuni generi e specie, può essere attribuita solo ai prodotti raccolti nelle zone ivi indicate.

Art. 8.

I comuni sono autorizzati a disciplinare la raccolta dei tartufi fissando l'inizio e la fine della raccolta di ciascuna specie e varietà, in armonia con le disposizioni della presente legge.

La vendita al pubblico dei tartufi può essere fatta soltanto nei luoghi autorizzati dall'autorità comunale.

Art. 9.

La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:

1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'articolo 1;

2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;

3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.

Art. 10.

I tartufi conservati sono posti in vendita in recipienti ermeticamente chiusi, muniti di etichetta portante il nome della ditta che li ha confezionati, la località ove ha sede lo stabilimento, il nome del tartufo in latino e in italiano secondo la denominazione indicata nello articolo 1 ed attenendosi alla specificazione contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 7, la classifica e il peso netto in grammi dei tartufi sgocciolati, nonchè l'indicazione di « pelati » quando i tartufi sono stati liberati dalla scorza.

Art. 11.

I tartufi conservati sono classificati come nell'allegato n. 2, che fa parte integrante della presente legge.

Art. 12.

I tartufi conservati sono confezionati con aggiunta di acqua e sale o soltanto di sale, restando facoltativa l'aggiunta di vino, liquore o acquavite, la cui presenza deve essere denunciata nella etichetta, e debbono essere sottoposti a sterilizzazione a circa 120 gradi centigradi per il tempo necessario in rapporto al formato dei contenitori.

L'impiego di altre sostanze, purchè non nocive alla salute, oltre quelle citate, o un diverso sistema di preparazione e conservazione, deve essere indicato sulla etichetta con termini appropriati e comprensibili.

E' vietato in ogni caso l'uso di sostanze coloranti.

Art. 13.

Il peso netto indicato nella confezione deve corrispondere a quello dei tartufi sgocciolati con una tolleranza massima del 5 per cento.

Il *Tuber aestivum Vitt.* (Tartufo d'estate o Scorzone) e il *Tuber mesentericum Vitt.* (Tartufo nero ordinario o di Bagnoli) sono confezionati esclusivamente in pezzi e in recipienti del peso non inferiore a un chilogrammo di prodotto sgocciolato.

Art. 14.

Il contenuto dei barattoli e flaconi deve presentare le seguenti caratteristiche:

a) liquido di governo o di copertura limpido, di colore scuro nel *Tuber melanosporum, brumale, moschatum*, e giallastro più o meno scuro nel *Tuber magnatum, aestivum, mesentericum;*

b) profumo gradevole e sapore appetitoso tipico della specie;

c) assenza di terra, di sabbia, di vermi e di altre materie estranee;

d) esatta corrispondenza con la specie e classifica indicate nell'etichetta.

Art. 15.

E' vietato porre in commercio tartufi conservati in recipienti senza etichetta, o immaturi, o non sani, o non ben puliti, o di specie diversa da quelle indicate nell'articolo 1, o di qualità o caratteristiche diverse da quelle indicate nell'etichetta o nella corrispondente classifica riportata nell'Allegato n. 2 alla presente legge.

Art. 16.

Ogni violazione delle norme della tutela di legge comporta la confisca del prodotto.

Ogni violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 3 e 5 è punita con la sanzione amministrativa da lire 5.000 a lire 50.000.

Per dette violazioni è ammessa la conciliazione avanti all'ispettore compartimentale delle foreste competente per territorio con le modalità di cui all'articolo 35, secondo e terzo comma, e dei successivi articoli 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 è punita con l'ammenda da lire 40.000 a lire 120.000 salvo non costituisca delitto a norma degli articoli 515 e 516 del codice penale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

ALLEGATO N. 1

Caratteristiche botaniche e organolettiche delle specie commerciabili

1) *Tuber melanosporum Vitt.* — Detto volgarmente Tartufo nero pregiato di Norcia o di Spoleto.

Ha peridio o scorza nera rugosa con verruche minute, poligonali, depresse in sommità, e gleba o polpa nero-violacea a maturazione, con venature bianche fini che divengono un po rosseggianti all'aria e nere con la cottura.

Ha spore ovali bruno scure opache a maturità, aculeate non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche solo di 2-3. Emana un delicato profumo molto gradevole.

Matura da metà novembre a metà marzo.

2) *Tuber magnatum Pico.* — Detto volgarmente Tartufo bianco del Piemonte o di Alba, e Tartufo bianco di Acqualagna.

Ha peridio o scorza non verrucosa ma liscia, di colore giallo chiaro o verdiccio, e gleba o polpa dal marrone al nocciola più o meno tenue, talvolta sfumata di rosso vivo, con venature chiare fini e numerose che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche o arrotondate largamente reticolate o alveolate, riunite fino a 4 negli aschi.

Emana un forte profumo gradevole.

Matura da ottobre a fine dicembre.

3) *Tuber brumale Vitt.* — Detto volgarmente Tartufo nero d'inverno o Trifola nera.

Ha peridio o scorza rosso scuro che diviene nera a maturazione, con verruche piramidate, e gleba o polpa grigio-nerastra debolmente violacea, con venature bianche ben marcate che scompaiono con la cottura assumendo tutta la polpa un colore cioccolata più o meno scuro.

Ha spore ovali brune, traslucide a maturità, aculeate, non alveolate, riunite in aschi nel numero di 4-6 e talvolta anche meno, più piccole di quelle del *Tuber melanosporum* e meno scure.

Emana poco profumo.

Matura da gennaio a tutto marzo.

4) *Tuber melanosporum var. moschatum - De Ferry.* — Detto volgarmente Tartufo moscato.

Ha peridio o scorza nera con piccole verruche molto basse e gleba o polpa scura con larghe vene bianche; è di grossezza mai superiore ad un uovo.

Ha spore aculeate non alveolate, spesso in numero di cinque per asco.

Emana forte profumo e ha sapore piccante.

Matura da febbraio a marzo.

5) *Tuber aestivum Vitt.* — Detto volgarmente Tartufo d'estate o Scorzone.

Ha peridio o scorza grossolanamente verrucosa di colore nero, con verruche grandi piramidate, e gleba o polpa dal giallastro al bronzeo, con venature chiare numerose, arborescenti, che scompaiono nella cottura.

Ha spore ellittiche, irregolarmente alveolate, scure riunite in 1-2 per asco presso a poco sferico.

Emana debole profumo.

Matura da giugno a novembre.

6) *Tuber mesentericum Vitt.* — Detto volgarmente Tartufo nero ordinario o di Bagnoli.

Ha peridio o scorza nera con verruche più piccole del tartufo d'estate, gleba o polpa di colore giallastro o grigio-bruno con vene chiare laberintiformi che scompaiono con la cottura.

Ha spore ellittiche, grosse, imperfettamente alveolate riunite in 1-3 per asco.

Emana debole profumo.

Matura da settembre ai primi di maggio.

7) *Terfezia leonis.* — Globoso con una breve base conica; peridio liscio, di colore giallo rossastro, poi bruneo.

Sulla sezione: rosa-rossastro; a maturazione, anche fosco.

Odore lieve; spore sferiche con grosse verruche ottuse riunite in 8 per asco.

Proprio delle coste mediterranee del sud.

Matura nel periodo estate-autunno.

ALLEGATO N. 2

Classificazione dei tartufi conservati

Classifica	SPECIE E CARATTERI ESSENZIALI	Aspetto
Super extra (lavati o pelati)	*Tuber melanosporum Vitt.* Tartufi ben maturi, polpa soda colore nero	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi ben maturi, polpa soda e scura	Interi, rotondeggianti regolari, di colore uniforme
	Tuber magnatum Pico Tartufi ben maturi, polpa soda, marrone, nocciola, rosa o macchiata di rosso	Interi senza rotture o scalfitture
Extra (lavati o pelati)	*Tuber melanosporum Vitt.* Tartufi maturi, polpa soda, di colore brunastro	Interi ma leggermente irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa più o meno scura	Interi ma leggermente irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa soda di colore più o meno chiaro	Interi senza rotture o scalfitture
Prima scelta (lavati o pelati)	*Tuber melanosporum Vitt.* Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore abbastanza scuro	Interi ma irregolari
	Tuber moschatum De Ferry Tartufi maturi, polpa abbastanza soda, colore grigio	Interi ma irregolari
	Tuber magnatum Pico Tartufi maturi, polpa abbastanza soda di colore più o meno chiaro	Interi
Seconda scelta (lavati o pelati)	*Tuber melanosporum Vitt.* Polpa più o meno soda di colore grigio scuro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
	Tuber brumale Vitt. e Tuber moschatum De Ferry Polpa più o meno soda di colore relativamente chiaro	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
	Tuber magnatum Pico Polpa più o meno soda anche molto chiara	Interi, irregolari e un poco scortecciati o scalfiti
Pezzi di tartufo	*Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt. e Tuber mesentericum Vitt.*	Pezzi di tartufo di spessore superiore a cm. 0,5; ciascuna specie con tolleranza del 3 % in peso di altre specie ammesse, e in barattoli non inferiori a 1 kg.
Tritume di tartufo	*Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt., Tuber moschatum De Ferry, Tuber magnatum Pico, Tuber aestivum Vitt. e Tuber mesentericum Vitt.*	Pezzi di tartufo di spessore anche inferiore a cm. 0,5; ciascuna specie con tolleranza dell'8 % in peso di altre specie ammesse e in barattoli non inferiori a 1 kg.
Pelatura di tartufi	*Tuber melanosporum Vitt., Tuber brumale Vitt. e Tuber moschatum De Ferry*	Bucce di tartufo col massimo del 30 % in peso di tritume e il 5 % di altre specie

LEGGE 17 luglio 1970, n. 569.

Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il testo dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:

« La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso ordinario o straordinario con la esclusione degli aumenti per carico di famiglia, è fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di altri Paesi. La retribuzione stessa varia in relazione alle mansioni di impiego indicate nell'articolo 152, ultimo comma, e non può superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista, commesso.

Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia, per anzianità di servizio, per età o per altro eventuale titolo secondo quanto stabilito dalla legge locale.

La retribuzione annua base è suscettibile di revisione in relazione alle mutazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma e nei limiti di cui al comma stesso; in tal caso si procede anche alla riliquidazione degli aumenti attribuiti ai sensi del comma precedente.

La retribuzione annua, comprensiva di ogni forma di compenso ordinario o straordinario e degli aumenti di cui al secondo comma con esclusione di quelli per carico di famiglia, non può in alcun caso superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale dell'indennità di servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere capo di prima classe, di archivista capo e di commesso capo.

Qualora nella sede non siano istituiti i posti cui occorre riferirsi per la determinazione dei limiti di cui ai precedenti primo e quarto comma, i limiti stessi sono stabiliti sentito il parere della commissione di finanziamento.

Agli effetti del primo e del quarto comma del presente articolo, nonchè del terzo comma dell'articolo 162, per controvalore della indennità di servizio all'estero si intende il corrispettivo in valuta locale dell'indennità stessa calcolato secondo un rapporto di ragguaglio stabilito in via amministrativa.

La retribuzione è corrisposta di norma in valuta locale ».

Art. 2.

All'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

al terzo comma, ultimo periodo, l'espressione « sesto comma » è sostituita con la espressione « quinto comma »;

al quinto comma sono soppresse le parole « e al quinto ».

Art. 3.

Il personale a contratto di cittadinanza italiana, assunto anteriormente al 31 dicembre 1969 e in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso a partecipare a concorsi per titoli per l'immissione nella qualifica iniziale delle carriere del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva ed ausiliaria, alle condizioni previste dai successivi articoli 4 e 5.

Art. 4.

L'immissione nei ruoli delle carriere suindicate avrà luogo in soprannumero non riassorbibile con la revisione dei ruoli organici di cui al successivo articolo 16.

In corrispondenza col collocamento in soprannumero del personale a contratto nei ruoli delle carriere suindicate, sono rese indisponibili, fino alla cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale medesimo, altrettante unità nel contingente complessivo del personale a contratto stabilito nell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 5.

Sono ammessi ai concorsi per titoli i contrattisti che, trovandosi nelle condizioni indicate nel precedente articolo 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano alla data del 31 dicembre 1969 una qualificazione contrattuale per l'esercizio di mansioni corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso;

b) siano forniti del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera o, in mancanza, abbiano superato una prova di cultura sugli argomenti e con le modalità che saranno stabiliti nel bando di concorso;

c) abbiano compiuto al momento della partecipazione al concorso un'anzianità di effettivo servizio alle dipendenze dell'Amministrazione degli affari esteri non inferiore a sei anni, nell'esercizio delle mansioni indicate nella precedente lettera *a*);

d) abbiano riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a distinto;

e) non abbiano compiuto il 65° anno di età, sempre che, alla data in cui verrebbero a compiere l'età suddetta, si trovino ad avere una anzianità di servizio utile ai fini della pensione di almeno anni quindici. Ai fini dell'anzianità suddetta si tiene conto del servizio di cui all'ultimo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e di ogni altro servizio riscattabile.

Art. 6.

Gli impiegati entrati nei ruoli organici, per concorso, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, che abbiano compiuto sei anni di complessiva anzianità alle dipendenze dell'amministrazione, possono partecipare ai concorsi di cui all'articolo 3, purchè alla data in cui sono stati dichiarati vincitori del concorso essi fossero impiegati a contratto con una qualificazione

contrattuale per l'esercizio di mansioni corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la quale presentino la domanda di partecipazione al concorso. Detti impiegati dovranno essere, altresì, in possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*) dell'articolo 5 della presente legge.

Art. 7.

Il personale ammesso ai concorsi ai sensi dei precedenti articoli sarà valutato e graduato e, occorrendo, assegnato alle prescritte specializzazioni da apposita commissione, la cui composizione sarà determinata con decreto del Ministro per gli affari esteri.

La graduatoria di merito sarà formata, per ciascuna carriera, dalla commissione giudicante, tenendo particolarmente conto delle mansioni effettivamente esercitate e del relativo giudizio annualmente attribuito, del servizio prestato in sedi disagiate, dell'anzianità complessiva di servizio, del titolo di studio eventualmente superiore a quello richiesto, e della conoscenza delle lingue.

Art. 8.

I concorsi per titoli per l'immissione del personale di cui all'articolo 3 nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere indicate nel citato articolo sono indetti al 30 settembre di ogni anno per la durata di sei anni a partire dal 1970.

I vincitori dei concorsi sono inquadrati in ruolo in soprannumero secondo l'ordine di graduatoria con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del bando di concorso.

I vincitori dei concorsi di cui ai precedenti articoli e dei concorsi di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono esentati dal prestare servizio al Ministero durante il periodo di prova e dal seguire i corsi previsti dal primo comma dell'articolo 121 e dal primo comma dell'articolo 126 del decreto medesimo.

Art. 9.

La progressione in carriera del personale immesso in ruolo in applicazione della presente legge avrà luogo sempre in soprannumero. Gli scrutini di avanzamento devono svolgersi in concomitanza con quelli del personale del ruolo organico.

Le promozioni in soprannumero saranno conferite nel limite di tante unità quante ne corrispondono al rapporto tra i posti di organico disponibili per promozione alla medesima qualifica e il numero degli impiegati del ruolo organico scrutinabili per l'avanzamento. Gli impiegati così promossi seguiranno in soprannumero nell'ordine di ruolo l'ultimo dei promossi del ruolo organico.

Art. 10.

Nel primo quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, nel contingente del personale a contratto stabilito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, deve essere riservata all'assunzione di personale a contratto regolato dalla legge locale a sensi del terzo comma dell'articolo 154 del succitato decreto presidenziale un'aliquota non inferiore a 250 unità. Detta aliquota è elevata a non meno di 350 unità a partire dal compimento di un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai fini della determinazione dei limiti numerici entro i quali possono effettuarsi nuove assunzioni di contrattisti dopo l'entrata in vigore della presente legge, deve computarsi a sensi del precedente articolo 4 anche il personale contrattista immesso in ruolo in soprannumero in applicazione della presente legge.

Art. 11.

Entro i limiti numerici indicati nel precedente articolo le nuove assunzioni di personale a contratto di cittadinanza italiana saranno regolate dalle disposizioni della Parte II, Titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, modificate e integrate dai successivi articoli 12, 13 e 14.

Art. 12.

Il secondo comma dell'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Le assunzioni di personale a contratto di cittadinanza straniera sono effettuate direttamente dagli uffici locali previa autorizzazione del Ministero. Le assunzioni di personale a contratto di cittadinanza italiana sono consentite solo per Paesi, che presentino particolari difficoltà linguistiche o ambientali, situati in aree geografiche da determinare all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro. Per tale personale di cittadinanza italiana si richiede una permanenza di almeno due anni in Paesi dell'area geografica cui appartiene la sede di destinazione ».

Art. 13.

Il secondo e terzo comma dell'articolo 155 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

« Il decreto di cui al precedente articolo 152, secondo comma, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e dovrà contenere anche l'indicazione delle mansioni contrattuali per le quali è prevedibile l'assunzione di personale a contratto nelle varie sedi in esso indicate, delle conoscenze linguistiche e degli altri requisiti richiesti per l'assunzione, nonchè l'invito a chi vi abbia interesse a presentare domanda al Ministero per l'iscrizione nell'albo degli aspiranti contrattisti.

Presso il Ministero degli affari esteri è costituita, con decreto del Ministro, una commissione che provvede alla tenuta dell'albo degli aspiranti contrattisti; alla valutazione dei requisiti e dell'idoneità degli stessi, da accertare, se del caso, anche mediante prove d'esame; alla graduazione di più domande concorrenti per la medesima sede. Ai fini di tale graduazione costituisce titolo di preferenza, nel possesso dei requisiti prescritti, il numero di anni di residenza nell'area geografica in cui deve attuarsi l'assunzione.

Sulla base del giudizio della commissione il Ministero autorizza gli uffici interessati a stipulare il contratto. I contratti di assunzione di personale di cittadinanza italiana o straniera sono approvati con decreto del Ministro.

Il viaggio compiuto da cittadini italiani per raggiungere la sede all'estero, nella quale sono assunti come contrattisti, è considerato di servizio agli effetti dello articolo 159 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ».

Art. 14.

Non sono consentite assunzioni di contrattisti di cittadinanza italiana, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, se non dopo la registrazione da parte della Corte dei conti di apposito regolamento, emanato dal Ministro per gli affari esteri di concerto col Ministro per il tesoro, per l'esecuzione degli articoli 12 e 13 della presente legge.

Art. 15.

Al secondo comma dell'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è aggiunto il seguente periodo:

« *Tale aliquota può essere variata in aumento o in* diminuzione in corrispondenza al numero dei contrattisti che, al 1° gennaio dell'anno nel quale viene bandito il concorso, abbiano maturato l'anzianità prevista dal comma successivo ».

Art. 16.

Al compimento di un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge è autorizzata la revisione dei ruoli organici delle carriere del personale di cancelleria, degli assistenti commerciali, esecutiva e ausiliaria con l'incremento di 500 posti da distribuire nelle varie qualifiche dei suddetti ruoli e con la corrispettiva riduzione a 900 unità del contingente di personale a contratto, fermo restando il disposto del primo comma, ultima parte del precedente articolo 10.

Fin quando si verificherà una eccedenza di personale collocato in soprannumero nei suddetti ruoli, da computare a sensi dell'articolo 10, comma secondo, nel contingente del personale a contratto, rispetto alla riduzione a 900 unità del contingente stesso, dovranno essere lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale dei ruoli suindicati.

Le variazioni degli organici e del contingente del personale a contratto saranno apportate con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro.

Art. 17.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3400 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 20 luglio 1970, n. **570.**

Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il termine previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n. 93, prorogato con le leggi 1° agosto 1969, n. 472, e 24 dicembre 1969, n. 979, è ulteriormente prorogato al 30 ottobre 1970.

La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 1° luglio 1970.

La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — TANASSI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 26 luglio 1970, n. **571.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilità degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed istituti d'istruzione secondaria ed artistica, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: « cattedre », sono inserite le parole: « nei corsi diurni e serali ».

All'articolo 1, secondo comma, sono soppresse le parole: « dei corsi serali ».

All'articolo 1, terzo comma, dopo la parola: « corsi », sono aggiunte le parole: « e una cattedra di educazione musicale con sedici ore settimanali ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo 1-*bis*:

« Il numero degli alunni per classe nelle scuole statali secondarie superiori non può essere maggiore di 25.

La norma di cui al precedente comma avrà attuazione graduale e con successivo provvedimento legislativo sarà stabilita la data da cui avrà inizio l'applicazione della norma stessa ».

All'articolo 2, quinto comma, le parole: « e gli insegnanti di materie artistiche nelle scuole e negli istituti di istruzione artistica », sono sostituite con le parole: « e gli insegnanti delle scuole e degli istituti artistici ».

All'articolo 2, quinto comma, le parole: « i laureati », sono sostituite con la parola: « gli ».

All'articolo 2, quinto comma, la parola: « precedente », è sostituita con la parola: « presente ».

All'articolo 2, dopo l'ultimo comma, è aggiunto il seguente:

« I benefici di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti incaricati delle scuole annesse agli educandati femminili statali ».

All'articolo 3, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 748, è modificato come segue:

" Coloro che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma precedente e abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la cui validità viene estesa alla scuola media, secondo le norme stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini della immissione in ruolo, in un'apposita graduatoria da utilizzarsi immediatamente dopo quella prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n. 327, e dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge " ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1970

SARAGAT

RUMOR — MISASI — COLOMBO — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1970.

Nomina di un componente il Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto, in data 11 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno dello stesso anno, registro n. 5, Presidenza, foglio n. 5, con il quale è stato costituito il suindicato consesso e, tra gli altri, è stato chiamato a farne parte il dott. Eugenio Plaja, quale direttore generale del Ministero degli affari esteri;

Considerato che il dott. Plaja, a seguito della intervenuta nomina ad ambasciatore al Cairo, è cessato dall'incarico di direttore generale del Ministero stesso;

Preso atto della scelta effettuata dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la nomina — in sostituzione del dott. Plaja — del dott. Pierluigi Alverà, quale membro ordinario del suindicato organo collegiale, facente parte dell'aliquota dei quattordici direttori generali, appartenenti a Ministeri diversi;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Pierluigi Alverà, direttore generale del personale e dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri, è chiamato a far parte, quale membro ordinario, del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, in sostituzione del dott. Eugenio Plaja.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1970

SARAGAT

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1970
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 210

(7694)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1970.

Modifica della rappresentanza effettiva e supplente del Ministero del tesoro nel collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 18 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, contenente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, contenente modificazioni alle norme relative all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia della gente del mare;

Visto il proprio decreto 8 giugno 1968, concernente la costituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 109600 del 20 marzo 1970, con la quale il Ministero del tesoro comunica che, a causa del decesso, avvenuto in data 16 marzo 1969, del dottor Pompilio Pasquale, sindaco effettivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in rappresentanza del dicastero stesso, il dott. Pietro Castagnoli, già sindaco supplente, ha assunto, a tutti gli effetti, l'incarico predetto dalla data suindicata e designa, ai fini del completamento della composizione del collegio stesso, l'ispettore generale dott. Antonino Cavallaro quale sindaco supplente in sostituzione del predetto dottor Pietro Castagnoli;

Ritenuta la necessità di procedere alla integrazione della composizione dell'organo precitato nel senso richiesto;

Decreta:

Il dott. Pietro Castagnoli, già membro supplente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è nominato — a seguito del decesso del dott. Pompilio Pasquale — sindaco effettivo dell'istituto medesimo in rappresentanza del Ministero del tesoro a decorrere dal 17 marzo 1969.

Il dott. Antonino Cavallaro è chiamato a far parte, quale membro supplente, del collegio sindacale dello istituto predetto in rappresentanza del Ministero del tesoro ed in sostituzione del dott. Pietro Castagnoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(7570)

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1970.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Brescia si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti nella provincia di Brescia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 23 marzo 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7734)

DECRETO INTERMINISTERIALE 14 luglio 1970.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della cassa per la integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 21 febbraio 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 21 febbraio 1970 in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 21 febbraio 1970 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore grafico operanti nella provincia di Roma, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 13 aprile 1970, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1970

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(7425)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1970.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Calciovigor sciroppo e della categoria granulare della ditta Farmavigor, con sede in Milano, ora in Sesto S. Giovanni (Decreto di revoca numero 4202/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 28 marzo 1949 e 15 giugno 1967, con i quali sono state registrate ai numeri 1897 e 1897/A la specialità medicinale denominata Calciovigor sciroppo (flacone g 140 e g 250 + 1 fiala a parte) e la categoria granulare (flacone g 60 e flacone g 120), a nome della ditta Farmavigor, con sede in Milano, via Luigi Nono, n. 7, ora in Sesto S. Giovanni (Milano), via Rovani n. 214, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che al controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio le composizioni della specialità medicinale sciroppo e della categoria granulare sono risultate non corrispondenti al dichiarato per entrambe le preparazioni per i sottoindicati risultati analitici ottenuti:

Calciovigor sciroppo:

vitamina B1: trovato g 0,0052, dichiarato g 0,008;
vitamina B1: trovato g 0,0011, dichiarato g 0,008;
vitamina C: trovato g 0,230, dichiarato g 0,25;
vitamina C: trovato g 0,110, dichiarato g 0,25.

Calciovigor granulare:

vitamina B1: trovato mg 10,0, dichiarato mg 15.

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata Calciovigor sciroppo (flacone g 140 e g 250 + 1 fiala a parte) e della categoria granulare (flacone g 60 e flacone g 120) registrate rispettivamente ai numeri 1897 e 1897/A con decreti in data 28 marzo 1949 e 15 giugno 1967, a nome della ditta Farmavigor, con sede in Milano, via Luigi Nono, 7, ora in Sesto S. Giovanni (Milano), via Rovani, 214.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere immediatamente ritirati dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7635)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1970.

Sostituzione di membri del comitato speciale per gli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 54 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la composizione del comitato speciale per gli assegni stessi;

Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1970, con il quale sono stati nominati i componenti del comitato speciale predetto;

Considerato che il sig. Ennio Grasso, nominato membro con il citato decreto, ha rassegnato le dimissioni;

Ritenuta la opportunità di provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il sig. Fausto Guzzonato è chiamato a far parte del comitato speciale per gli assegni familiari, quale rappresentante dei lavoratori dell'artigianato, in sostituzione del sig. Ennio Grasso, dimissionario.

Roma, addì 27 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7591)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Andria

Con decreto ministeriale in data 9 giugno 1970, n. 10998/2750, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244; 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Marchio Giulio, nato in Andria il 18 giugno 1957, delle zone demaniali facenti parte del tratturello «Canosa-Ruvo» in Andria, estese mq. 12260, riportate in catasto alle particelle numeri 230 e 255 del foglio di mappa n. 99 del comune di Andria e nella planimetria tratturale con i numeri 94 e *94/ter*.

(7461)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trenta società cooperative

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 25 giugno 1970 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

1) di produzione e lavoro «Exemplar Opificum», con sede in Napoli, costituita per rogito Rungi in data 11 maggio 1959, rep. 3672;

2) edilizia «Architettura 64», con sede in Napoli, costituita per rogito Giusti in data 28 settembre 1964, rep. 72851;

3) edilizia «Giovanni XXIII», con sede in Napoli, costituita per rogito Armocida in data 23 luglio 1963, rep. 14267;

4) edilizia «Delix - C.E.F.», con sede in Napoli, costituita per rogito Squillaci in data 4 ottobre 1958, rep. 11321;

5) edilizia «Nostra Apta Domus - già - Apta Domus», con sede in Napoli, costituita per rogito Chieffi in data 8 giugno 1961, rep. 31587;

6) edilizia «Luce Partenopea - già Luce», con sede in Napoli, costituita per rogito Catalano in data 30 luglio 1956, rep. 17169;

7) edilizia «Marcella», con sede in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 26 maggio 1964, rep. 52919;

8) edilizia «Cuma», con sede in Napoli, costituita per rogito Serpico in data 24 dicembre 1957, rep. 163;

9) edilizia «Domus Mea», con sede in Napoli, costituita per rogito Piccinni in data 4 febbraio 1952, rep. 19705;

10) edilizia «Opera pia SS. Annunziata», con sede in Napoli, costituita per rogito Lacovara in data 24 giugno 1959, rep. 4210;

11) edilizia «Casanova», con sede in Napoli, costituita per rogito Garzone in data 10 aprile 1962, rep. 24494;

12) «Edilizia Cooperativa», con sede in Napoli, costituita per rogito Casiere in data 6 ottobre 1965, rep. 65630;

13) «C.O.M.I. - Consorzio operatori mercati ittici», con sede in Napoli, costituita per rogito Casiere in data 11 maggio 1959, rep. 8128;

14) agricola «La Rinascente», con sede in Acerra (Napoli), costituita per rogito Ciaccia in data 9 luglio 1961, rep. 53382;

15) edilizia «Giovanni XXIII», con sede in Acerra (Napoli), costituita per rogito Castaldo in data 14 aprile 1965, rep. 135987;

16) edilizia «Labor», con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Andò in data 21 luglio 1963, rep. 13976;

17) agricola «Santa Maria Salomé», con sede in Boscoreale (Napoli), costituita per rogito Varone in data 18 luglio 1961, rep. 6019;

18) agricola «La Fiorita», con sede in Caivano (Napoli), costituita per rogito Varone in data 5 novembre 1961, repertorio 6539;

19) di produzione e lavoro «S. Vito-Gragnano», con sede in Gragnano (Napoli), costituita per rogito Varone in data 20 agosto 1959, rep. 4462;

20) agricola «Maranese», con sede in Marano (Napoli), costituita per rogito Sica in data 18 novembre 1962, rep. 83041;

21) di produzione e lavoro «Belvedere», con sede in Marano di Napoli, costituita per rogito Sica in data 12 giugno 1957, rep. 46433;

22) di produzione e lavoro «Risorgeremo già Risorgeremo fra reduci», con sede in Portici (Napoli), costituita per rogito Triola in data 15 aprile 1946, rep. 369;

23) edilizia «Domus Aurea n. 1», con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Casiere in data 6 ottobre 1965, rep. 65631;

24) «Edilfamiglia del comune di S. Giorgio a Cremano - fra capi di famiglie numerose», con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli), costituita per rogito Mangieri in data 30 giugno 1967, rep. 83612;

25) edilizia «Domus Nostra», con sede in Sorrento (Napoli), costituita per rogito Pinto in data 9 gennaio 1966, repertorio 24651;

26) «Edilizia fra i dipendenti della S.p.A. Dalmine», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Viparelli in data 29 aprile 1958, rep. 44716;

27) edilizia «Domus Serena», con sede in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Gelardi in data 8 febbraio 1954, rep. 1988;

28) agricola «La Vittoria», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Varone in data 31 luglio 1961, rep. 6072;

29) edilizia «Unione», con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Armocida in data 7 aprile 1963, rep. 13535;

30) agricola «Olivicola», con sede in Cittanova (Reggio Calabria), costituita per rogito Lustri in data 6 settembre 1964, rep. 7814.

(7445)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Belforte Monferrato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Belforte Monferrato (Alessandria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.603.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7499)

Autorizzazione al comune di Corbara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Corbara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.007.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'stituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7514)

Autorizzazione al comune di Dolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Dolo (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.368.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7515)

Autorizzazione al comune di Faleria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Faleria (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.118.465, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7516)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Falerone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.684.815, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7517)

Autorizzazione al comune di Firenzuola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Firenzuola (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.759.675, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7518)

Autorizzazione al comune di Gemona del Friuli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Gemona del Friuli (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.180.466, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7519)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Ionica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.710.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7520)

Autorizzazione al comune di Pergine Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1970, il comune di Pergine Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.613.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7680)

Autorizzazione al comune di Pietraroia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Pietraroia (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.004.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7681)

Autorizzazione al comune di Pontelatone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Pontelatone (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.718.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7682)

Autorizzazione al comune di Prata Sannita ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Prata Sannita (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.588.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7683)

Autorizzazione al comune di Presenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Presenzano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.877.490, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7684)

Autorizzazione al comune di Riardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Riardo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.030.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7685)

Autorizzazione al comune di Roccaromana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Roccaromana (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.187.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7686)

Autorizzazione al comune di San Gervasio Bresciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1970, il comune di San Gervasio Bresciano (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 971.320, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7687)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo a Scala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Sant'Angelo a Scala (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.545.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7688)

Autorizzazione al comune di Succivo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Succivo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.812.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7689)

Autorizzazione al comune di Teano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 27 luglio 1970, il comune di Teano (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.676.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7690)

Autorizzazione al comune di Treia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1970, il comune di Treia (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.414.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7691)

Autorizzazione al comune di Tresana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 28 luglio 1970, il comune di Tresana (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.757.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7692)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1970, il comune di Martirano Lombardo (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.858.885, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 3354 della *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 25 maggio 1970.

(7693)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 147

Corso dei cambi del 6 agosto 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629 —	629,10	629,08	628,95	629,05	629 —	629 —	628,95	629 —	629,10
Dollaro canadese	614,20	615,64	615,50	615,50	612,67	614,20	615,35	615,50	614,20	615,25
Franco svizzero	146,27	146,24	146,24	146,20	146,15	146,28	146,21	146,20	146,27	146,25
Corona danese	83,85	83,84	83,92	83,85	83,85	83,85	83,835	83,85	83,85	83,85
Corona norvegese	88,10	88,10	88,10	88,08	88,20	88,10	88,07	88,08	88,10	88,08
Corona svedese	121,51	121,50	121,52	121,50	121,30	121,50	121,505	121,50	121,51	121,50
Fiorino olandese	174,74	174,71	174.75	174,70	174,60	174,72	174,70	174,70	174,74	174,72
Franco belga	12,67	12,674	12,68	12,6735	12,67	12,67	12,675	12,6735	12,67	12,675
Franco francese	113,97	113.98	114,04	113,97	114 —	113,96	114 —	113,97	113,97	113,98
Lira sterlina	1504,20	1503,80	1503,90	1503,40	1504 —	1504,20	1503,60	1503,40	1504,20	1503,75
Marco germanico	173,26	173,23	173,32	173,20	173,20	173,25	173,245	173,20	173,26	173,24
Scellino austriaco	24,37	24,38	24,37	24,365	24,35	24,37	24,37	24,365	24,37	24,37
Escudo portoghese	21,99	21,99	22 —	21,98	22 —	21,92	21,99	21,98	21,99	21,99
Peseta spagnola	9,04	9,04	9,045	9,04	9 —	9,04	9,041	9,04	9,04	9,04

Media dei titoli del 6 agosto 1970

Titolo	Corso
Rendita 5 % 1935	93,125
Redimibile 3,50 % 1934	97,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	74,45
» 5 % (Ricostruzione)	82,85
» 5 % (Riforma fondiaria)	78,05
» 5 % (Città di Trieste)	77,55
» 5 % (Beni esteri)	75 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,60
» 5,50 % » » 1968-83	81,025
» 5,50 % » » 1969-84	88,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,325
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	90 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,45
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 agosto 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	628,975
Dollaro canadese	615,425
Franco svizzero	146,205
Corona danese	83,842
Corona norvegese	88,075
Corona svedese	121,502
Fiorino olandese	174,70
Franco belga	12,674
Franco francese	113,985
Lira sterlina	1503,50
Marco germanico	173,222
Scellino austriaco	24,367
Escudo portoghese	21,985
Peseta spagnola	9,04

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1970, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 49 è stato accolto il ricorso straordinario del sig. Giorgio Bonifacio, nato a Pirano (Istria) il 25 ottobre 1903, proposto avverso il provvedimento concernente la concessione dell'indennizzo per i beni perduti nella zona *B* dell'ex territorio libero di Trieste.

(7353)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Gavino Monreale al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni;

Visti l'art. 31 del Regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di San Gavino Monreale (Cagliari) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di San Gavino Monreale (Cagliari) è affidata al Banco di Sardegna, con sede legale in Cagliari, sede amministrativa e direzione generale in Sassari, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 luglio 1970

Il Governatore: CARLI

(7240)

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Camisano Vicentino, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Camisano Vicentino, in liquidazione coatta, a cedere le proprie attività e passività alla Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta sulla piazza di Grumolo delle Abbadesse.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 29 novembre 1969 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Camisano Vicentino, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Camisano Vicentino (Vicenza) e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Camisano Vicentino di concerto col comitato di sorveglianza, in data 12 giugno 1970, volta alla cessione delle attività e passività aziendali alla Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza;

Vista la deliberazione in data 16 maggio 1970 del consiglio di amministrazione della Banca cattolica del Veneto con la quale la stessa si è resa cessionaria delle attività e passività della predetta cassa rurale;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Camisano Vicentino e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le proprie attività e passività alla suddetta Banca cattolica del Veneto;

Dispone:

1) La Cassa rurale ed artigiana di Camisano Vicentino società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Camisano Vicentino (Vicenza), in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Banca cattolica del Veneto, società per azioni con sede in Vicenza, in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 23 giugno 1970 a rogito dott. proc. Carlo Misomalo, notaio in Vicenza, iscritto nel ruolo del collegio notarile dei distretti riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, registrata a Vicenza il 27 giugno 1970 al n. 2214;

2) la Banca cattolica del Veneto è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda ceduta sulla piazza di Grumolo delle Abbadesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1970

Il Governatore: CARLI

(7350)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 29 maggio 1936, n. 3032/R/Gab., con cui al sig. Ploner Giuseppe, nato a Valdaora il 6 dicembre 1856, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Delgilio;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 15 novembre 1967 dalla signora Obexer Notburga ved. Delgilio, nata a Chienes il 14 settembre 1891, vedova del predetto, in atto residente a Luson, frazione Pezzè Ronco n. 8;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 29 maggio 1936, numero 3032/R/Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Obexer Notburga ved. Delgilio, nata a Chienes il 14 settembre 1891 e residente a Luson, frazione Pezzè Ronco n. 8, viene ripristinato nella forma tedesca di Ploner.

Il sindaco del comune di Luson provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 10 luglio 1970

Il vice commissario del Governo: MASCI

(7354)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER GLI IMPIEGATI DELL'AGRICOLTURA

Concorso pubblico per esami a quattro posti di fattorino nella carriera ausiliaria

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico a quattro posti di fattorino nella carriera ausiliaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura. I posti messi a concorso sono stati determinati avuto riguardo a quelli riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, alle categorie aventi diritto all'assunzione senza concorso.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso della licenza elementare.

Art. 3.

Domanda

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, redatta sulla prescritta carta da bollo e firmata dall'aspirante, dovrà pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati della agricoltura, viale Beethoven n. 48, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita, nonchè, gli aspiranti che abbiano superato il limite massimo di età (anni 32), i titoli posseduti che in base alle vigenti disposizioni in materia danno loro diritto alla elevazione del suddetto limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) l'idoneità fisica all'impiego cui aspirano;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, nel caso contrario, le une e gli altri;

g) il titolo di studio;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) l'indirizzo (domicilio o recapito) al quale si desidera che siano trasmesse le comunicazioni inerenti al concorso ed il numero del codice postale;

l) di non essere stati destituiti o revocati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

m) il servizio eventualmente prestato presso altre amministrazioni pubbliche e le cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda di ammissione al concorso, dovrà essere autenticata dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono o da un notaio. Per gli aspiranti che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate all'ente dopo il termine perentorio sopra indicato, anche se presentate agli uffici postali entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dall'ente.

Le comunicazioni inerenti il concorso sono effettuate dallo ente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'ente non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici, ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta indicazione del recapito da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e i titoli che danno diritto a preferenze a parità di punteggio complessivo debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito al precedente art. 3.

Art. 5.

Esclusione dal concorso

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato politico attivo e quelli che siano stati revocati o destituiti da una pubblica amministrazione. La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è del consiglio di amministrazione dell'ente.

Art. 6.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice è nominata con provvedimento del presidente dell'ente, ai sensi del quarto comma dell'art. 3 del regolamento organico del personale.

Art. 7.

Svolgimento degli esami

Gli esami consisteranno in una prova scritta (dettato) ed in una prova orale di cultura generale a livello del programma di licenza elementare.

Per lo svolgimento della prova scritta ed orale si osserveranno le norme di cui all'allegato *b)* che costituisce parte integrante del presente bando.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e dei locali in cui saranno tenute le prove.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla media dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

Art. 8.

Titoli di preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle vigenti norme, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura, entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dalla data di comunicazione che sarà loro fatta, i sottoelencati documenti nelle prescritte forme attestanti il possesso degli eventuali titoli:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappre-

sentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dalla amministrazione da cui dipende;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione, di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre e la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, i profughi altresì disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

i) i candidati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

l) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

m) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *l*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra;

n) i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966 n. 815.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dei relativi benefici.

Art. 9.

Graduatoria

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine del punteggio riportato nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

A parità di merito si applicheranno le preferenze sottoindicate:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra speciale attestazione di merito di guerra nonchè i capi famiglia numerosa;
12) i figli di mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura;
18) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
19) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, numero 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

La graduatoria e gli atti del concorso saranno sottoposti all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'ente che, riconosciuta la regolarità del provvedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, tenendo conto delle preferenze stabilite dalle vigenti disposizioni e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti sia per la partecipazione al concorso sia per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, quella dei vincitori e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate con affissione all'albo dell'ente.

Di detta pubblicazione deve essere data, entro venti giorni, notizia all'interessato con la precisazione del posto da esso occupato nella graduatoria, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data del ricevimento risultante dall'apposito avviso, decorre il termine per la eventuale impugnativa.

Nessuna comunicazione è fatta ai candidati che non conseguono la idoneità alla prova orale.

Art. 10.

Presentazione dei documenti ai fini della nomina

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria e dichiarati vincitori del concorso, subordinatamente all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per la valida partecipazione al concorso, dovranno far pervenire alla direzione generale dell'ente, entro il termine di giorni trenta dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 9 i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:

a) titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti che abbiano superato il 32° anno ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età dovranno produrre, altresì, i documenti necessari per provare tale diritto ove non abbiano già trasmesso detti documenti ai fini di cui al precedente art. 8;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il concorrente è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario; il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di buona condotta morale e civile;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulta che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che possono influire sul rendimento del suo lavoro. Qualora il candidato abbia qualche imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata con l'indicazione se essa menomi o no l'attitudine al posto di lavoro. In caso di mutilati o invalidi di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che il candidato non

può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

h) documento militare copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare in data recente, se il concorrente abbia prestato servizio militare; oppure in caso contrario, certificato dell'esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva, o, per i militari alle armi, dichiarazione del comando da cui dipendono.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di comunicazione di cui al precedente art. 9.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno inoltre attestare, rispettivamente, che gli interessati godevano della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 11.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati fattorini in prova per un periodo di sei mesi durante il quale verrà loro corrisposto il trattamento economico previsto dalle disposizioni in vigore presso l'ente per il personale della carriera ausiliaria della stessa qualifica.

La nomina dei vincitori che per motivo ritenuto giustificato dall'ente assumeranno servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui assumeranno servizio.

I vincitori del concorso i quali, senza motivo che l'ente ritenga giustificato, non assumono servizio entro il termine stabilito, sono dichiarati decaduti dalla nomina alla qualifica di cui al concorso.

Art. 12.

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto applicabili, le norme e le modalità vigenti in materia per l'assunzione nelle corrispondenti carriere del personale statale.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il presidente: RIGHETTI

ALLEGATO *A*

(Su carta da bollo da L. 400)

Alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per gli impiegati dell'agricoltura - Viale Beethoven, n. 48 - 00144 ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di . .) il . . e residente in . (provincia di .) via . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattro posti di fattorino nella carriera ausiliaria indetto da codesto ente.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di avere diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso perchè (1) . . . . ,

b) di essere cittadino italiano;

c) di avere l'idoneità fisica all'impiego cui aspira;

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . ;

e) di non aver riportato condanne penali (3) . . ,

f) di essere in possesso della licenza elementare conseguita a . . presso la scuola . . . in data . . ;

g) di aver adempiuto agli obblighi di leva (4) . . ;

h) di non essere stato destituito o revocato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

i) di aver prestato servizio presso (5) . . . ;

l) di aver preso esatta visione del bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite.

Il sottoscritto chiede che le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente indirizzo, riconoscendo che l'ente non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del sottoscritto all'indirizzo medesimo.

Indirizzo . . . . . .

Firma . . . .
(che deve essere autenticata nei modi stabiliti dall'art. 3 del bando)

Data . . . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'aumento del limite di età qualora l'aspirante abbia superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano intervenuti amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) In caso contrario l'aspirante dovrà indicare se trovasi attualmente in servizio militare o se non ha prestato servizio perchè non ancora sottoposto al consiglio di leva oppure perchè, pur essendo stato dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ; ovvero perchè riformato o revedibile.

(5) Indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali lo aspirante abbia eventualmente prestato servizio precisando i periodi di impiego e le cause di risoluzione dei rapporti di impiego.

Il presidente: RIGHETTI

ALLEGATO *B*

Norme per i concorrenti

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità o di altro documento di riconoscimento con fotografia, non scaduto, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno alla prova scritta dopo l'ora indicata nella lettera di convocazione non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti non debbono portare carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta recante apposito contrassegno, fornita dalla commissione esaminatrice.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di mettersi in qualunque modo in relazione con altri.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

4) Per la prova scritta ad ogni concorrente saranno forniti dalla commissione esaminatrice anche due buste di diverso formato ed un cartoncino. Il concorrente trascriverà su questo ultimo il proprio nome e cognome, il luogo e la data di nascita e, quindi, lo chiuderà nella busta più piccola.

Terminata la prova, e comunque alla scadenza del termine prescritto, il concorrente inserirà detta busta chiusa ed il proprio lavoro, anche se non ultimato, (buona copia e minute sulle quali, a pena di nullità, non debbono essere apposti nè firma, nè altro contrassegno) nella busta più grande e, chiusa anche questa, la consegnerà ai commissari presenti.

Il presidente: RIGHETTI

(7447)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749;

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità sono attualmente disponibili quattro posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli ed esami a due posti di assistente in prova nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di laurea in una delle branche della chimica o in farmacia, conseguito presso una università o istituto superiore della Repubblica;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego; l'istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

E) età non superiore ad anni 32.

Il limite massimo di cui sopra è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia limitatamente, per questi ultimi, a quelli rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia o di croce al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra).

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3), purchè complessivamente non superino i 40 anni;

4) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, a termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso università od istituti di istruzione universitaria. In ogni caso i predetti assistenti non devono aver superato il limite massimo di anni 40;

5) il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto fino a 45 anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per gli invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra gli invalidi di guerra e civili di guerra di cui all'art. 2, ultimo comma, nonchè gli invalidi per servizio di cui all'art. 3, ultimo comma, della suddetta legge n. 482;

8) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) di coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

b) di coloro che prestino la propria opera presso l'Istituto Superiore di sanità ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1331, e successive modifiche, purchè in possesso degli altri requisiti;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi dal Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947 n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

d) degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuato dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data che, a cura dell'indicato ufficio per l'ordinamento delle carriere, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita, nonchè in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle elevazioni di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) se abbiano riportato o meno condanne penali;

6) il titolo di studio di cui sono in possesso;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) domicilio e indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) le lingue straniere di cui al successivo art 6, nelle quali intendono sostenere l'esame orale.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Se essi consistono in pubblicazioni, dovranno essere presentati a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia dei titoli.

I titoli, con il relativo elenco in duplice copia, che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a cinque decimi.

Detto punteggio sarà così ripartito:

a) per pubblicazioni scientifiche: due decimi e mezzo;

b) per altri titoli: due decimi e mezzo.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio per l'ordinamento delle carriere trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente art. 4.

La valutazione dei titoli precede le prove di esame.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte, tre prove pratiche ed una orale.

A) *Prove scritte*:

1) svolgimento di un tema su argomento di chimica generale ed inorganica;

2) svolgimento di un tema su un argomento di chimica organica;

3) svolgimento di un tema su un argomento di chimica terapeutica.

B) *Prove pratiche*:

1) ricerca dei gruppi funzionali e riconoscimento di sostanze organiche;

2) caratterizzazione di una sostanza organica mediante le determinazioni di costanti chimico-fisiche;

3) preparazione di un composto organico.

C) *Prova orale*:

Gli argomenti delle prove scritte e pratiche;

Cultura generale nel campo scientifico, tecnico e di legislazione sanitaria;

Ordinamento e compiti dell'Istituto superiore di sanità;

Lettura e traduzione a vista di un brano di argomento scientifico da due delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco a scelta del candidato.

Art. 7.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio delle prove stesse.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso.

Art. 8.

Sono ammessi alle prove pratiche i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi in ciascuna delle prove pratiche.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti ottenuti nelle prove pratiche e il voto riportato in quella orale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dalla data di ricezione del relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in prescritta carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241 gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa su prescritta carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione su prescritta carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi pei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati e gli invalidi del lavoro dovranno presentare una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

g) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, su prescritta carta bollata, attestante il numero di iscrizione in ruolo e la categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti per servizio comproveranno tale qualifica mediante un attestato dell'amministrazione presso la quale il genitore o il coniuge prestava servizio.

Gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro dovranno produrre una dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione mutilati ed invalidi per lavoro, comprovante la iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera d) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

m) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera e) rilasciato a nome del genitore, ovvero un certificato, su prescritta carta bollata, del sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione e la categoria;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

o) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere h) e i) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale circostanza.

Le vedove dei caduti indicati nella precedente lettera h) comproveranno tale loro qualifica mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

p) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

q) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su prescritta carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

r) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

s) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su prescritta carta bollata, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

t) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole, dovranno produrre lo stato di famiglia, su prescritta carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera t), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

v) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, quelli dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su prescritta carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al presente articolo; i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione competente;

x) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento dell'invito di cui al primo

comma del presente articolo, in prescritta carta bollata, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

y) gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'università o del capo dell'istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli, per gli assistenti ordinari, o il periodo di servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata della autorità militare;

j) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al n. 7), lettera *D*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta legale rilasciato dall'autorità militare competente.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Di tale approvazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio per l'ordinamento delle carriere dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo di età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 9;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che a termini delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

L'impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, salvo che non l'abbia già presentata per i fini ivi considerati.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la sua buona condotta e la sua idoneità fisica all'impiego al quale aspira. Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 12.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 11 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in prova e, dopo un periodo non inferiore ai sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo, la nomina ad assistente nel ruolo della carriera direttiva dei laboratori di chimica terapeutica dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 13.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 giugno 1970

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1970
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 396

(7343)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1970 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Constatato che il dott. Perotti Franco rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di lavoro;

Visto il verbale della commissione costituita con decreto ministeriale 11 maggio 1970, in base all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, ove figura estratto come membro supplente per la commissione di che trattasi il dott. Ramella Giorgio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Ramella Giorgio, primario dell'ospedale Celesia di Genova-Rivarolo è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1970, che si terrà a Roma il giorno 21 luglio 1970, in sostituzione del dott. Perotti Franco rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7465)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità per primario di angiologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1970 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Accertato il decesso del prof. Rizzetto Enzo;

Visto il verbale della commissione costituita con decreto ministeriale 11 maggio 1970, in base all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, ove figura estratto come membro supplente per la commissione di che trattasi il prof. Maggi Giulio Cesare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Maggi Giulio Cesare, primario dell'ospedale Bassini di Milano è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di primario di angiologia, sessione anno 1970, che si terrà a Roma il giorno 24 luglio 1970, in sostituzione del prof. Rizzetto Enzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7466)

Sostituzione di due componenti della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1970 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Considerato che i dottori Sternini Giorgio e Vezzoso Bartolomeo rinunciano all'incarico di componenti della commissione predetta per motivi di famiglia;

Visto il verbale della commissione in data 3 giugno 1970 di cui al decreto ministeriale 11 maggio 1970, costituita in base all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dove per l'esame nazionale di idoneità a direttore sanitario figurano estratti come membri supplenti i dottori Vitiello Mario e Ranzani Emilio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

I dottori Vitiello Mario e Ranzani Emilio rispettivamente direttori sanitari dell'ospedale S. Giovanni degli Ospedali riuniti di Roma e dell'ospedale di circolo di Lecco sono nominati componenti della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a direttori sanitari che si terrà a Roma il giorno 18 luglio 1970, in sostituzione rispettivamente dei dottori Sternini Giorgio e Vezzoso Bartolomeo rinunciatari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7471)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per assistente di dietetica, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1970 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Constatato che il dott. Spartà Diego rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di famiglia;

Visto il verbale della commissione costituita con decreto ministeriale 11 maggio 1970, in base all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, ove figura estratto come membro supplente per la commissione di che trattasi il prof. Pinto Luigi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Pinto Luigi, primario dell'ospedale civile S. Maria del Piede di Gravina (Bari) è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di assistente di dietetica, sessione anno 1970, che si terrà a Roma il giorno 27 luglio 1970, in sostituzione del dott. Spartà Diego rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7468)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità per primario di chirurgia plastica, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1970 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Constatato che il dott. Radici Guido rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di lavoro;

Visto il verbale della commissione costituita con decreto ministeriale 11 maggio 1970, in base all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, ove figura estratto come membro supplente per la commissione di che trattasi il prof. Biancheri Vincenzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Biancheri Vincenzo, primario dell'ospedale generale Vittorio Leonardi di Chiavari (Genova) è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di primario di chirurgia plastica, sessione anno 1970, che si terrà a Roma il giorno 27 luglio 1970, in sostituzione del dott. Radici Guido rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7472)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per assistente di neuroradiologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1970 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Constatato che il prof. Felice Visalli rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di lavoro;

Visto il verbale della commissione costituita con decreto ministeriale 11 maggio 1970, in base all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, ove figura estratto come membro supplente per la commissione di che trattasi il prof. Falcinelli Mario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il prof. Falcinelli Mario, primario dell'ospedale Alberti di S. Giovanni Valdarno (Arezzo) è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di assistente di neuroradiologia, sessione anno 1970, che si terrà a Roma il giorno 25 luglio 1970, in sostituzione del prof. Visalli Felice rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7473)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2269 del 7 novembre 1969, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a tre posti di veterinario condotto vacanti al 30 novembre 1968;

Considerato che si deve procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso in parola;

Vista la nota n. 300.VIII.II.20.C/56 del 22 maggio 1970 del Ministero della sanità;

Vista la nota n. 1771/11-4 Gab., del 6 luglio 1970 della prefettura di Caserta;

Viste le designazioni pervenute dall'ordine dei veterinari e le segnalazioni dei comuni interessati;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 2211 del 23 ottobre 1963;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a tre posti di veterinario condotto indetto con il decreto citato in premessa, è costituita come segue:

Presidente:

Marchetti dott. Emilio, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Montemagno prof. Francesco, docente di clinica medica dell'Università di Napoli;

Bonaduce prof. Antonio, docente di malattie infettive, profilassi ed igiene veterinaria dell'Università di Napoli;

Massa prof. Duilio, veterinario provinciale superiore;

Bellizzi dott. Domenico, vice prefetto ispettore del Ministero dell'interno;

Di Lillo dott. Giovanni, veterinario condotto di Marcianise.

Segretario:

Soviero dott. Gaetano, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Caserta.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Caserta, addì 15 luglio 1970

Il veterinario provinciale: VACCARO

(7308)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.